



# Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

**Reperibilità 3928836510 - 3206889937**

---

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 229**

**Roma, 20 Novembre 2013**

Oggetto: Notiziario FLP – Congedo straordinario per assistere disabili in condizioni di gravità – Circolare INPS n. 159 del 15 novembre 2013.

Si pubblica Notiziario FLP n. 51 Prot. n. 1796/FLP2013 del 19 Novembre 2013, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Prot. n. 1796/FLP2013

Roma, 19 novembre 2013

NOTIZIARIO N° 51

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
LORO SEDI

## **CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE DISABILI IN CONDIZIONE DI GRAVITÀ**

**Estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave**

**Circolare INPS n°159 del 15 novembre 2013**

La FLP informa che l'INPS, con la circolare n° 159 del 23.11.2013, ha comunicato che recependo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013, il congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del DLvo n.151 del 26 marzo 2001 può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente **ORDINE DI PRIORITÀ**:

1. **il coniuge convivente** della persona disabile in situazione di gravità;
2. **il padre o la madre, anche adottivi o affidatari**, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. **uno dei figli conviventi** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. **uno dei fratelli o sorelle conviventi** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. **un parente o affine di terzo grado convivente** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Nell'allegato 1 della circolare, sono riportate le disposizioni normative relative ai **gradi di parentela ed affinità**.

Per quanto riguarda **I REQUISITI SOGGETTIVI** per il riconoscimento del congedo straordinario, vale a dire ai requisiti di “mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di “convivenza”, l'INPS ha riconfermato il contenuto dei paragrafi 3 e 6 della circolare INPS n. 32 del 6/03/2012 che prevede:

- ⇒ **Per quanto concerne la “mancanza”**, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
- ⇒ **Ai fini dell'individuazione delle “patologie invalidanti”**, in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
- ⇒ **Il requisito della “convivenza”** sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

L'INPS ha altresì precisato che la presentazione delle **DOMANDE** di congedo straordinario deve essere effettuata **esclusivamente in modalità telematica**, attraverso uno dei seguenti tre canali:

- **WEB** - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di *“Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”*;
- **Patronati**- attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;



- **Contact Center Multicanale** - attraverso il numero verde 803164.

L'INPS ha anche disposto che le **Strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti**, ricordando che il diritto all'indennità economica connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 c.c.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

**In allegato:**

1. La circolare INPS n° 159 del 15.11.2013;
2. Allegato n. 1 della Circ. INPS n.159/2013: *estratto normativo relativo ai gradi di parentela ed affinità*;
3. Allegato n. 2 della Circ. INPS n.159/2013: *Sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013 n. 203*

**Dipartimento Studi e Legislazione**

